



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Medaglia D'oro al Valor Civile

(Prov. di Latina)

SETTORE 01 - SERVIZI AL CITTADINO E SICUREZZA URBANA

ORDINANZA DEL SINDACO

Originale

Raccolta Generale Presso la Segreteria 115/2023 del 28-12-2023

Numero del Decreto 0/2023 del 28-12-2023

OGGETTO: ISTITUZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI TRE STALLI RISERVATI ALLA SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO DI UTENTI TITOLARI DEL CONTRASSEGNO SPECIALE DENOMINATO "PERMESSO ROSA"

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale, nel perseguire una politica di sostegno alla famiglia e in particolare delle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale, con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 28/07/2023 ha previsto e disciplinato la possibilità di allestire stalli "rosa", destinati ai veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un minore di età non superiore a due anni.

Rilevato che con Decreto 07.04.2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha fornito indicazioni preliminari per la segnaletica degli "stalli rosa", da istituirsi a norma del D.L. 10 settembre 2021 n. 121, convertito con successive modificazioni in legge 156/2021.

Ritenuto, con il presente atto, di istituire complessivamente tre stalli rosa sul territorio comunale, in località e/o aree ove insistono strutture e/o servizi a favore delle gestanti e dei neo-genitori, quali ambulatori medici, farmacie, e attività commerciali e più dettagliatamente nelle seguenti vie che insistono sul territorio comunale, come meglio rappresentato nelle allegate planimetrie, parti integranti del presente provvedimento:

- uno stallo in via Risorgimento n. 17 (c/o ambulatorio Asl Raffele Ionta);
- uno stallo in via Stazione altezza del civico n. 7;

- uno stallo in via F.Baracca altezza del civico n. 2363.

Considerato necessario prevedere, al fine di garantire una maggiore ciclicità di utilizzo degli stalli all'utenza, rilasciando agli aventi diritto specifico contrassegno identificativo, denominato "permesso rosa", da esporre sul proprio veicolo.

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

Visto il decreto 07.04.2022 del "Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23.05.2022.

Considerato che:

- l'art. 5, comma 3 del Codice della Strada prevede che "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- l'art. 188 bis comma 2 prevede che "Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal Comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento";

Richiamati:

- l'articolo 188-bis che regola la circolazione e la sosta di persone con disabilità, per cui gli "enti proprietari della strada", mediante segnaletica appropriata, possono allestire degli appositi spazi per la sosta di donne in gravidanza e genitori con bambini fino a due anni, per agevolare la loro mobilità.
- L'art. 158 comma 4-bis del D.Lgs n. 285/1992 che regola le sanzioni relative ai casi di divieto di sosta e fermata: in caso di sosta in parcheggi riservati a questa categoria, infatti, da settembre la multa va da 80 a 328 euro per ciclomotori e motoveicoli e da 165 a 660 euro per gli altri veicoli. Se invece una persona, pur avendo diritto di sosta in suddette aree, non osserva le condizioni e i limiti a cui sono soggette, riceverà ugualmente una sanzione da 87 a 344 euro.

Ritenuto di dover provvedere all'allestimento delle aree di sosta in questione, denominate "*Parcheggi Rosa*" da realizzare con idonea segnaletica orizzontale e verticale" nei punti sopra citati:

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali n° 267 del 18.08.2000;

Visti l'art. 5 c. 3, 7, 157, l'art. 7 c. 1° lett. d) e l'art. 188 bis c. 1° del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e collegate disposizioni regolamentari di cui al D.P.R. 495 del 16.12.1992.

Fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi.

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati che si ritengono qui integralmente riportati ed approvati;

1. Di istituire tre "stalli rosa", riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a due anni muniti di contrassegno speciale denominato "*Permesso rosa*", contrassegnati da apposita segnaletica orizzontale e verticale (fig. 76), nelle seguenti strade e aree di parcheggio rappresentate nelle allegate planimetrie che sono parti integranti del presente provvedimento:

- uno stallo in via Risorgimento n. 17 (c/o ambulatorio Asl Raffele Ionta);
- uno stallo in via Stazione altezza del civico n. 7;
- uno stallo in via F.Baracca altezza del civico n. 2363.

2. Di regolamentare la sosta nei suddetti stalli in via permanente, nell'arco temporale giornaliero h.

0-24, giorni festivi compresi, senza alcun limite massimo temporale, mediante esposizione del solo permesso rosa.

STABILISCE CHE

- a) Le prescrizioni di cui alla presente ordinanza entrano in vigore con l'apposizione della relativa segnaletica verticale e orizzontale, che sarà realizzata a cura del personale del settore tecnico dell'Ente;
- b) Lo speciale contrassegno, denominato permesso rosa, titolo che autorizza alla sosta all'interno degli stalli riservati istituiti, sia rilasciato a cura del Responsabile del I Settore con istruttoria da parte del Comando di Polizia Locale dell'Ente;
- c) Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza; le eventuali violazioni alle disposizioni del provvedimento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada;
- d) Copia della presente ordinanza venga pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune di Santi Cosma e Damiano e successivamente nella sezione Amministrazione trasparente;
- e) Contro la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni il ricorso al T.A.R. del Lazio per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, termini decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio e in relazione al disposto dell'art.37, comma 3 del D Lgs. n.285/1992; sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento approvato con D.P.R. n.495/1992.
- f) E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Dalla Residenza Municipale, li 21.12.2023

IL SINDACO

F.to Franco Taddeo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio OnLine per giorni 15 giorni consecutivi.

Dal 28-12-2023 al 12-01-2024

Data, 28-12-2023

IL SINDACO

F.to Franco Taddeo